RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 382/87 *

I — Antefatti e procedimento

La società francese Educational Business Services (in prosieguo: la « EBS »), gestita dal sig. Buet, è un'affiliata della società britannica Encyclopaedia Britannica. La EBS metteva in commercio mediante il sistema della vendita porta a porta un metodo di apprendimento della lingua inglese denominato English Communications Encounter English.

Il tribunal de grande instance di Parigi condannava il Buet a una pena detentiva e ad un'ammenda e dichiarava la società EBS civilmente responsabile per avere così violato il divieto di vendita porta a porta risultante dalle disposizioni dell'art. 13 della legge 12 luglio 1971, n. 71-556 (JORF del 13 luglio 1971, pag. 6907) e dell'art. 8 II della legge 22 dicembre 1972, n. 72-1137 (JORF del 23 dicembre 1972, pag. 13348).

A norma dell'art. 13 della legge n. 71-556, relativa alla creazione ed al funzionamento degli organismi privati che impartiscono un insegnamento a distanza, nonché alla pubblicità e alla vendita porta a porta effettuate dagli istituti d'insegnamento, sono vietati atti di vendita porta a porta per conto di istituti d'insegnamento, consistenti cioè nel fatto di « recarsi al domicilio di privati per cercare di ottenere la sottoscrizione di un contratto d'insegnamento ».

Poiché alcuni di tali organismi avevano tentato di aggirare tale divieto proponendo la vendita a domicilio di materiale didattico, soprattutto audiovisivi, che serve da supporto all'insegnamento da essi impartito, il legislatore francese integrava l'art. 13 della legge summenzionata inserendo un articolo 8 II nella legge n. 72-1137, relativa alla tutela dei consumatori in materia di vendita porta a porta e di vendita a domicilio. Detto articolo stabilisce il divieto di recarsi al domicilio di privati per proporre loro la vendita di qualunque tipo di documenti o materiali intesi a sopperire alle stesse esigenze che sono soddisfatte dalle prestazioni di servizi per le quali la vendita porta a porta è vietata in ragione del suo oggetto da un'apposita norma di legge.

Il tribunal de grande instance di Parigi riteneva che il materiale venduto dalla società EBS fosse inteso a sopperire, secondo la condizione dell'art. 8 II della legge, alle stesse esigenze delle prestazioni di servizi effettuati da un organismo d'insegnamento a distanza, per le quali la vendita porta a porta è vietata dall'art. 13 della legge n. 71-556.

Dinanzi alla cour d'appel di Parigi, il Buet chiedeva l'assoluzione. A sostegno della sua domanda, egli adduceva due argomenti. In primo luogo, il metodo di apprendimento messo in commercio dalla società EBS non costituiva insegnamento privato a distanza, dato che esso non comprende alcun controllo didattico da parte sua e sfugge pertanto al divieto di vendita porta a porta di cui è causa. In secondo luogo, il suddetto divieto è in ogni caso in contrasto con le disposizioni degli artt. 30 e seguenti del trat-

* Lingua processuale: il francese.

tato CEE in quanto esso l'obbligherebbe ad abbandonare una tecnica di vendita particolarmente efficace e restringerebbe in tal modo lo smercio dei prodotti in causa sul mercato francese.

La cour d'appel di Parigi respingeva il primo argomento, cionondimeno, in considerazione del secondo argomento, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni dell'art. 30 del trattato. La questione è del seguente tenore:

« Se l'art. 30 del trattato che istituisce la Comunità economica europea del 25 marzo 1957 sia compatibile con il combinato disposto dell'art. 13 della legge 12 luglio 1971, n. 71-556, e dell'art. 8 II della legge 22 dicembre 1972, n. 72-1137 ».

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte, il 25 marzo 1988, il sig. Buet e la Educational Business Services Sarl, imputati nella causa principale, con l'avv. de Holmsky, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Seché, il 5 aprile 1988, il governo francese, rappresentato dai sigg. de Gouttes e Chavance, e, il 6 aprile 1988, il governo danese, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. Molde.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

A norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza 27 ottobre 1988, ha deciso di assegnare la causa alla quinta sezione.

II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

a) *Sull'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle merci*

Il sig. *Buet* sostiene che il divieto di vendita porta a porta, pur essendo applicato indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, può indirettamente comportare un ostacolo alle importazioni del materiale didattico di cui trattasi. Ciò si evince con chiarezza dalla sentenza della Corte 15 dicembre 1982 (Oosthoek, causa 286/81, Racc. pag. 4575) secondo cui una normativa che vieti determinati mezzi di promozione delle vendite può essere idonea a restringere il volume delle importazioni del prodotto di cui trattasi qualora costringa l'operatore economico interessato ad abbandonare un sistema che egli ritiene particolarmente efficace e ad adottare sistemi di promozione diversi.

Secondo i *governi francese e danese*, il divieto di cui trattasi produce solo effetti minimi sugli scambi tra gli Stati membri, dal momento che esso riguarda solo una forma di smercio, ossia la vendita porta a porta. Nulla impedisce alla società EBS di mettere in commercio il suo materiale come fanno i suoi concorrenti, mediante una propria rete di distribuzione, attraverso librerie o per corrispondenza. Nella sua sentenza 31 marzo

1982 (Blesgen, causa 75/81, Racc. pag. 1211) la Corte ha ritenuto che un divieto come quello di cui trattasi non ecceda l'ambito degli effetti propri di una normativa commerciale e non restringa le importazioni dal momento che esso riguarda una sola forma di smercio del prodotto di cui è causa.

La *Commissione* fa rilevare innanzitutto che dalla sentenza di rinvio non risulta espressamente che il materiale di cui è causa viene importato da un altro Stato membro. Essa fa tuttavia notare che il giudice nazionale rileva che il metodo di apprendimento controverso è elaborato dalla società Encyclopaedia Britannica, la qual cosa sembra indicare che la società EBS si limita a mettere in commercio in Francia un prodotto proveniente dal Regno Unito.

Essa sostiene inoltre che dalla sentenza 15 dicembre 1982 (Oosthoek, precitata) si evince con chiarezza che il divieto di praticare un metodo di commercializzazione è atto a colpire lo smercio di un prodotto e, di conseguenza, a ridurne le importazioni.

b) *Sull'esistenza di esigenze imperative attinenti alla tutela dei consumatori e alla lealtà dei negozi*

Pur non contestando che la normativa in causa sia stata ispirata dall'intento di tutelare i consumatori, il sig. *Buet* ritiene che un divieto di vendita porta a porta sia sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito e debba essere sostituito da norme meno restrittive, quali l'obbligo di un contratto scritto, il divieto di pagamento immediato e la concessione all'acquirente di un diritto di rescissione. Secondo lo stesso, il materiale di cui trattasi nel caso di specie non possiede una forza di attrazione superiore a quella di altri prodotti per i quali la vendita porta a porta non è vietata, come gli autoveicoli nuovi o i prestiti in denaro.

Il Buet menziona altresì la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), che si propone soltanto di prescrivere agli Stati membri di accordare un diritto di recesso all'acquirente. Egli riconosce che l'art. 8 di questa direttiva permette agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in materia di tutela degli interessi dei consumatori e che l'ultimo considerando della direttiva stessa al riguardo fa esplicita menzione del divieto di vendita porta a porta. Cionondimeno detta direttiva non può avere l'effetto di esimere gli Stati membri dall'obbligo di rispettare le disposizioni degli artt. 30 e seguenti del trattato.

Il *governo francese* ritiene che il divieto di vendita porta a porta sia proporzionato allo scopo perseguito, e cioè la tutela del consumatore. I venditori porta a porta si rivolgono soprattutto alle persone anziane, agli immigrati che cercano di accedere al mercato del lavoro e ai genitori di ragazzi che hanno difficoltà scolastiche, la qual cosa rende particolarmente elevato il rischio di abusi. Del resto, proprio a seguito delle numerose lamentele registrate dai pubblici servizi e dall'Institut national de la consommation il legislatore francese ha adottato il divieto di cui è causa.

Inoltre, poiché l'insegnamento non è un prodotto di consumo corrente, l'imprudente

acquisto rischia di provocare per l'acquirente effetti pregiudizievoli diversi e più duraturi rispetto ad una semplice perdita finanziaria.

D'altro canto, il governo francese ricorda che la direttiva del Consiglio summenzionata gli dà facoltà di mantenere in vigore la sua normativa attuale.

Il *governo danese* ritiene del pari che il divieto di vendita porta a porta sia giustificato, tenuto conto del fatto che questa forma di smercio comporta un rischio particolare di abusi e che il Consiglio ha espressamente autorizzato gli Stati membri a mantenere in vigore o ad introdurre tale divieto.

Secondo la *Commissione*, il Consiglio non può certo autorizzare gli Stati membri ad adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle merci. Il Consiglio tuttavia, nella direttiva summenzionata, si è limitato a riconoscere che un provvedimento che vieti la vendita porta a porta può in taluni casi essere proporzionato all'obiettivo di tutelare i consumatori. In materia di insegnamento a distanza di una lingua straniera, i rischi di frode sono effettivamente più elevati, nei limiti in cui la totale ignoranza della materia insegnata da parte dell'acquirente esclude che questi possa effettuare una scelta fondata sul rapporto tra la qualità del prodotto ed il prezzo.

R. Joliet
giudice relatore